

Il D.L. 83 ha stabilito all'art. 13-ter la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 12.08.2012. In forza di tale legge, prima di effettuare il pagamento al subappaltatore, bisogna richiedere un'attestazione che provi l'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e dell'Iva.

Bisogna tener bene a mente tre regole per l'applicazione della responsabilità solidale:

- 1) La responsabilità è relativa alle sole prestazioni ricevute e nel limite massimo del corrispettivo. L'appaltatore o il committente non può essere chiamato a versare più del corrispettivo dovuto.
- 2) La responsabilità riguarda le imposte i cui termini di versamenti sono scaduti al momento in cui viene effettuato il pagamento. Ad esempio se il subappaltatore emette la fattura al momento in cui riceve il pagamento non scatta la responsabilità dell'appaltatore in quanto i termini di versamento della relativa Iva scadono successivamente.
- 3) Il committente o l'appaltatore sono chiamati a rispondere delle ritenute non versate e relative ai soli dipendenti che hanno lavorato nell'ambito della committenza, e dell'Iva relativa alle sole fatture ricevute dal subappaltatore.